



## COMUNE DI MURAVERA

Provincia del Sud Sardegna

### L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 4 del 21-03-2024

#### **OGGETTO: PARERE SU FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE ( P.I.A.O.) 2024-2026 - ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021.**

L'Organo di Revisione Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Muravera n. 53 del 29/11/2021;

#### **Vista**

- la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 18/03/2024, avente ad oggetto "piano integrato di attività e organizzazione (p.i.a.o.) 2024-2026 - art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. approvazione" Unitamente agli allegati che contiene al suo interno il fabbisogno del personale 2024/2026 per il quale il revisore deve esprimere un parere;

#### **Visti:**

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, comma 2, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,*



*garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**Preso atto che:**

- con il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*



- il D.M. del 17/03/2020 dispone che dal 20 aprile 2020, la nuova metodologia di calcolo del limite della spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 c. 557-quater L. N. 296/2006, è calcolata sul rapporto tra le spese del personale dell'anno 2019 e la media delle entrate correnti del triennio 2018-2020 al netto del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità stanziato in competenza nel Bilancio 2020;
- al fine del controllo, il Revisore si è avvalso dello strumento delle carte di lavoro finalizzate ad analizzare nel merito la proposta di delibera e tutti i suoi allegati, riferiti alla parte normativa e contrattuale;

Rilevato che i Responsabili dei servizi, con le seguenti note hanno comunicato l'assenza di situazioni di sovrannumero e di eccedenze di personale:

- Responsabile del Servizio Amministrativo nota prot. n.4109 del 26.02.2024;
- Responsabile del Servizio Economico Finanziario nota prot. n. 3678 del 19.02.2024
- Responsabile del Servizio Governo del Territorio prot. n. 3598 del 19.02.2024;
- Responsabile del Socio Educativo Culturale nota prot. n. 4644 del 20.02.2024;
- Responsabile del Servizio Tecnico, e T.M. prot. n. 2818 del 7.02.2024;

**Appurato che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 13.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 8.01.2024, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024 -2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 17/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie ai relativi Responsabili dei Servizi;
- il Comune di Muravera, nell'anno 2024 ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):
  - Piano triennale delle azioni positive 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2024;
  - il Piano Triennale di Formazione dei dipendenti del Comune di Muravera, comprensivo dell'attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione – anni 2023-2025, approvato con deliberazione della G.C.n. 67 del 19.05.2023 e aggiornato per il triennio 2024/2026 con deliberazione della G.C. n. 37 del 18.03.2024.

**Preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 nel limite di legge pari a euro 55.448,67 dell'anno 2009.
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci;



### Rilevato che

- è **rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- **rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€. 1.222.965,64	€. 1.171.257,51	€. 1.169.853,59	€. 1.188.025,58

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

### rilevato che:

- il Comune di Muravera si colloca nella fascia demografica lett. e) (popolazione da 5.000 a 9.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 5.127;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 - 2021 - 2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato si attesta al 20,57%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90%, come riportato nella sottostante tabella:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE – anno 2024	VALORI
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	A 1.432.996,83
% DI INCREMENTO ANNO 2024	B 26%
INCREMENTO ANNUO	C = A*B% 372.579,17
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	A+C =D 1.805.576,00
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE – anno 2025	VALORI
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	A 1.432.996,83
% DI INCREMENTO ANNO 2025	B% 26,9%
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2025	C = A*B% 385.476,15
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE – anno 2026	VALORI
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	A 1.432.996,83
% DI INCREMENTO ANNO 2026	B% 26,9%



CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2026	C = A*B% 385.476,15
----------------------------------	------------------------

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva, nell'anno 2024, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

**visto** il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 contenuto nel PIAO 2024-2026, nella quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento e nel rispetto della vigente normativa in materia, come di seguito elencate:

**1° anno:**

SPESA DI PERSONALE 2018	A 1.432.996,83
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (spesa personale in servizio + spesa nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2024)	B € 1.564.124,34
INCREMENTO ANNUO (per nuove assunzioni anno 2024, capacità assunzionale Euro 372.579,17)	C € 144.883,09
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	D € 1.805.576,00
DIFFERENZA (spesa di personale 2024 – spesa massima consentita)	B – D = € 96.568,57

**2° anno:**

SPESA DI PERSONALE 2018	A 1.432.996,83
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2025 (spesa personale in servizio al 31/12/2024)	B 1.745.417,62
INCREMENTO ANNUO ( per nuove assunzioni previste per l'anno 2024 a regime per 12 mesi dal 2025) - capacità assunzionale Euro 385.476,15)	C 203.562,32 -
SPESA MASSIMA DI PERSONALE ( 26,90%)	D 1.818.472,98
DIFFERENZA (spesa di personale 2025 – spesa massima consentita)	B – D = € 73.055,36



**3° anno:**

SPESA DI PERSONALE 2018	A 1.432.996,83
PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2026 (spesa personale in servizio al 31/12/2025)	B 1.718.828,14
INCREMENTO ANNUO - ( per nuove assunzioni previste per l'anno 2024 a regime per 12 mesi dal 2025) - capacità assunzionale Euro 385.476,15	C € 203.562,32
SPESA MASSIMA DI PERSONALE ( 26,90%)	D € 1.818.472,98
DIFFERENZA (spesa di personale 2025 – spesa massima consentita)	B – D 99.644,84

Il Piano delle assunzioni programmato è riepilogato di seguito e si precisa inoltre che le assunzioni a tempo indeterminato di cui ai numeri 1 e 4, trattandosi di sostituzioni di unità cessate non comportano alcuna variazione in aumento rispetto alla spesa complessiva già determinata nella fase di approvazione del piano dei fabbisogni di personale delle annualità 2023/2025:

N.	Profilo professionale	Area	Regime orario	Anno in cui debbono essere effettuate le assunzioni	Numero unità	Spesa annuale per ciascuna unità	Spesa complessiva per le unità da assumere
1	Funzionario/specialista in attività amministrative contabili	Funzionari ed E.Q.	100%	2024	2	€ 36.254,35	€ 72.508,70 (già previsto nel ptfp 2023/2025) da assumere con decorrenza 15.03.2024. Spesa per l'anno 2024 € 57.402,72
2	Funzionario specialista in attività tecniche	Funzionari ed E.Q.	100%	2024	1	€ 36.254,35	€ 36.254,35 da assumere con decorrenza dal 1.06.2024 Spesa per l'anno 2024 € 21.148,37
3	Istruttore Amministrativo Contabile	Istruttori	100%	2024	1	€ 3.615,25	€ 3.615,25 ( pari alla differenza del trattamento economico B1/C1) da assumere, mediante



							progressione tra le aree, con decorrenza 01.04.2024 Spesa per l'anno 2024 € 2.711,43
4	Agente di Polizia locale	Istruttori	part time 50%	2024	2	€ 17.634,94	€ 35.269,89 da assumere con decorrenza dal 15.03.2024 Spesa per l'anno 2024 € 27.921,99
5	Istruttore Tecnico	Istruttori	100%	2024	1	33.379,94	€ 33.379,94 da assumere con decorrenza dal 10.07.2024 Spesa per l'anno 2024 € 15.855,46
6	Collaboratore Amministrativo	Operatori Esperti	100%	2024	1	€ 29.764,69	€ 29.764,69 da assumere dal 1.05.2024 Spesa per l'anno 2024 € 19.843,12
	Totale						€ 144.883,09 per il 2024 ed € 203.562,32 per il 2025 e 2026

La spesa annua derivante dal Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020, è così determinata:

- Euro 144.883,09 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024;
- Euro 203.562,32 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste per l'anno 2024 e regime nell'anno 2025 e nell'anno 2026.

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in data 19/03/2024; per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

**PRESENTA**, la seguente asseverazione relativamente al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio e mantenimento:



**A S S E V E R A Z I O N E**  
**L I M I T A T A**  
**S U L R I S P E T T O P L U R I E N N A L E**  
**D E G L I E Q U I L I B R I D I B I L A N C I O**  
**D . M . 1 7 M A R Z O 2 0 2 0**

Il Revisore,

**visti**

- ✓ gli atti predisposti dal Servizio Finanziario in merito al rapporto spesa personale/ media entrate correnti è pari al 20,57%;

**rilevato che**

- ✓ l'Ente avendo le spese del personale al di sotto del valore soglia ai sensi del D.M. del 17 marzo 2020, viene classificato come Ente virtuoso per cui può ampliare il margine di spesa per personale fino a raggiungere il valore soglia del 26,9%;
- ✓ in riferimento al 2024 il tetto massimo delle spese di personale può essere programmato fino al raggiungimento dell'importo di € 1.805.576,00 pari ad un aumento di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai sensi del D.M. del 17/03/2020 per un importo di € 372.579,17, comprendendo tutte le spese di personale a tempo indeterminato;

**considerato che**

- ✓ Il rispetto degli equilibri di Bilancio alla luce del D.M. 01 agosto 2019 e successive modificazioni e integrazioni, individua i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo;
- ✓ I saldi dei nuovi equilibri si basano sui risultati di competenza, equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo;
- ✓ con la precisazione della Commissione Arconet della riunione del 11/12/2019, Il risultato di competenza W1 e l'equilibrio di Bilancio W2 sono indicatori che rappresentano gli **equilibri della gestione del bilancio**, mentre **l'equilibrio complessivo W3** svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione;
- ✓ lo stato di salute finanziaria dell'Ente, **si misura soprattutto sotto il profilo dell'equilibrio corrente e a supporto dell'analisi**, potrebbero rilevarsi altri indicatori che consentono di analizzarne la gestione, evidenziando i parametri di criticità specifici e/o situazioni di disequilibrio;

**dato atto che**

- ✓ in tal fattispecie, per poter asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, comporta **un'attenta analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente**, sia con riferimento ai risultati conseguiti nei rendiconti, sia a quelli dei bilanci di previsione;

**Assevera**

**limitatamente agli Equilibri di Bilancio** la spesa del Personale relativa alle modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026 in merito al rapporto al rapporto spesa



personale/ media entrate correnti, con riserva di monitorare l'equilibrio complessivo a seguito di successivo aggiornamento dei dati a seguito dell'approvazione del bilancio 2024-2026;

### **Rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

### **Accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

### **Esprime**

parere favorevole sul Fabbisogno del personale 2024/2026 contenuto all'interno del piano integrato di attività e organizzazione (p.i.a.o.) 2024-2026 - art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021, di cui alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 18/03/2024, avente ad oggetto "*piano integrato di attività e organizzazione (p.i.a.o.) 2024-2026 - art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. approvazione*".

#### ✓ **Condizionato:**

- a) al rispetto normativo contrattuale relativamente al rapporto a tempo parziale (art. 53);
- b) al costante mantenimento degli Equilibri e alla salvaguardia da determinarsi in riferimento alla normativa vigente;
- c) ai flussi di cassa generati dalla riscossione delle Entrate.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Monia Ibba